

"Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

| DЪ | n | D | N | ריב | $\Gamma \Lambda$ | DI | T | F | വ | വ | r |
|--------------|---|---|---|-----|------------------|-----|---|------|-----|-----|-----|
| г г у | | | W | 7 I | | 171 | | עיונ | LT' | lΤΙ | עיו |

N. REGISTRO GENERALE 271 del 06/12/2022

Istituzione del reddito energetico regionale

Firmato da: Gennaro Oliviero



Proposta di Legge

"Istituzione del Reddito Energetico Regionale"

a firma di

Gennaro OLIVIERO

Relazione Descrittiva

Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza del ruolo strategico dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, per le importanti ricadute che esso comporta in termini di rispetto dell'ambiente e risparmio economico per gli utenti. Il quadro normativo di riferimento è in costante evoluzione, ma segue comunque una direttiva comune che porta verso il potenziamento degli strumenti che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'urgenza di investire in tale settore è diventata pressante negli ultimi tempi, anche a causa delle vicende nazionali e internazionali che hanno messo in evidenza la fragilità, sia sotto il profilo delle sostenibilità ambientale, sia sotto il profilo squisitamente economico, di un sistema energetico basato sulle fonti "tradizionali". La transizione energetica rappresenta quindi una risposta sia alle criticità emerse dalla situazione geopolitica attuale e alle problematiche legate ai rischi ambientali, sia alla povertà energetica che ormai si è manifestata come una vera e propria emergenza sociale. La seguente proposta di legge, mediante l'introduzione del Reddito energetico regionale, intende proseguire e potenziare il percorso di sensibilizzazione regionale verso le politiche energetiche ecologiche avviato. La proposta, infatti, ha come obiettivo il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso la concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in favore, prioritariamente, di utenti in condizioni di disagio socioeconomico, di categorie svantaggiate come giovani coppie, famiglie numerose, disabili e anziani. L'introduzione del Reddito energetico porterebbe benefici alla comunità non solo in termini economici, ma contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi chiave fissati dall'Unione europea con il "Quadro 2030 per il clima e l'energia". Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima definitivo pubblicato 21 Gennaio 2021 e inviato alla Commissione europea, infatti, fissa quali obiettivi al 2030: la riduzione almeno del 33% delle emissioni di gas a effetto serra; l'incremento almeno del 30% della quota di energia rinnovabile con un aumento del 1,3% annuo nei consumi finali lordi per riscaldamento e raffrescamento; un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica. Il Governo Italiano, con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha destinato una parte consistente delle risorse disponibili, pari a circa il 30% del totale, al macrosettore della rivoluzione verde e della transizione ecologica. Da ultimo, il d.l. 17/2022, conv. in l., 51/2022, introduce ulteriori impulsi verso l'incremento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

La Regione Campania ha emanato la LR 29 dicembre 2020, n.38 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania- Legge di stabilità regionale per il 2021" con la quale, in attuazione del D.L. n. 162 del 2019 e del decreto attuativo 16 settembre 2020 del MiSE, ha promosso l'istituzione di Comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Il PR FESR Campania 2021/2027, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 552 del 03/11/2022 include, tra le altre, azioni di sostegno alla transizione, al risparmio e alla sostenibilità energetica, mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili che prevedono in via prioritaria interventi per promuovere l'autoconsumo termico ed elettrico di comunità energetiche e di imprese favorendo l'accumulo e i settori a più alta intensità energetica .

Sul tema il legislatore regionale è già intervenuto con la Legge Regionale.

Diverse Regioni, come Puglia, Toscana, Piemonte, Lazio, Basilicata, hanno già approvato leggi in tale direzione, seguendo l'ordinario iter di approvazione. Entrando Nel merito, la presente proposta di legge prevede un sistema che permette alle famiglie di autoprodurre energia, abbattendo i costi delle bollette e riducendo l'impatto ambientale; l'energia non consumata viene poi immessa in rete ottenendo dei ricavi in un sistema che si autoalimenta. Il contributo a fondo perduto è previsto nella

misura massima di 6.000 euro, per l'acquisto,l''installazione e la manutenzione di un impianto per utenza domestica, singola o in condominio, installato sui lastrici di copertura delle abitazioni in proprietà o uso esclusivo ovvero nelle aree condominiali, collegati alla rete di distribuzione mediante il servizio di scambio sul posto, disciplinato con una apposita convenzione stipulata con un gestore del servizio. Tale contributo può essere aumentato fino ad 8000 euro nel caso di previsione di sistemi di accumulo.

Si prevede che i nuclei beneficiari usufruiscano gratuitamente della energia autoprodotta, che la quota in eccesso venga immessa in rete, a seguito dell'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia prodotta con il Gestore dei servizi energetici (GSE), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 79/99) che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, e che i proventi siano ceduti alla Regione e vincolati al finanziamento del reddito energetico, creando un circuito virtuoso.

Relazione Finanziaria

Dopo approfondita ricerca in collaborazione con gli uffici dedicati, è stato possibile verificare che l'utilizzo delle somme dedicate alla presente proposta di legge non hanno impatti negativi sul Bilancio regionale. Al contrario è stato possibile dimostrare che l'utilizzo di tali fondi per lo scopo a cui fa riferimento la presente Proposta di Legge saranno di supporto alle famiglie anche e soprattutto per fronteggiare l'attuale crisi economica scaturita dal vertiginoso aumento dei prezzi al consumo dell'energia. Pertanto agli oneri derivanti dalla presente Proposta si fa fronte mediante prelevamento di 1.000000,00 di euro per gli anni 2023 -2024-2025 a valere sul Titolo 1 missione 17 programma 1 del bilancio della Regione Campania e contestuale incremento della medesima somma sul Titolo 2 programma 1 Missione 17

Articolo1

(Oggetto)

- 1. La Regione Campania riconosce che il rispetto dell'ambiente concorre in modo rilevante a
- Tutelare il territorio ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future;
 - 2. La presente Legge detta i principi, la disciplina e le modalità per l'istituzione del Reddito energetico regionale.

Articolo 2

(Istituzione del reddito energetico)

1. In coerenza con i principi sanciti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.
- 2. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito Energetico Regionale.
- 3. Nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale annuale e pluriennale, con apposito avviso pubblico da emanarsi da parte della struttura regionale competente, sarà previsto:
- a) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termofotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- b) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per l'intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. E', altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00.

Articolo 3

(Principi di funzionamento)

- 1. La misura del Reddito energetico regionale incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4;
- 2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia;
- 3. Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque

riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili;

- 4. Nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale annuale e pluriennale e con appositi avvisi la Regione prevede misure di incentivazione, anche con contributo a fondo perduto, a favore dei benificiari di cui all'articolo 4 per gli interventi di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici nonché per l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. Con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità di regolamentazione e di accesso alla misura del Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:
- a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 4;
- b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere;
- c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
- d) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;
- e) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;
- f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori.
- 1. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni:
- a) con la Regione, per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;
- b) con il GSE, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

Articolo 4

(Beneficiari)

- 1. Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Campania:
- a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
- b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in

condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministrazione con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi, e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all'articolo 1122-bis, secondo comma, del codice civile;

- c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
- 1. L'accesso al reddito energetico regionale dovrà favorire in via prioritaria i nuclei familiari in condizione di disagio economico, i nuclei familiari numerosi e/o con la presenza di ultrasessantacinquenni o portatori di handicap e le giovani coppie;
- 2. per i condomini si dovrà tener conto delle unità abitative a uso residenziale presenti;
- 3. per tutte le categorie ulteriore priorità può essere attribuita a favore degli utenti che certificano la realizzazione di interventi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente sui tetti;
- 4. sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kw installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto e i valori soglia.

Articolo 5

(Clausola valutativa)

- 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- c) il numero dei soggetti beneficiari.

Articolo 6

(Norma finanziaria)

| 1. | Agli oneri derivante dalla presente disposizione si fa fronte con euro 1.000000,00 mediante |
|----|---|
| | prelevamento dal Titolo 1 Programma 1 Missione 17 e contestuale incremento del Titolo 2 |
| | Programma 1 Missione 17 del bilancio della Regione. |

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. La legge entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Campania.